



Unione Europea



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Progetto: **SUAP-04**

Gara: Procedura aperta per l'affidamento dei
**Servizi in ASP di conservazione a norma
delle pratiche SUAP**

CUP: E75F11000640009

CIG: 58133418BF

CPV principale: 72252000-6 Servizi di archiviazione dati

Base d'appalto: euro 106.000,00 IVA esclusa

Documento: **QUESITI DI GARA**
Aggiornati al 15.07.2014

Scadenza
presentazione
offerte: **24.07.2014 - ore 13.00**

Prima seduta
pubblica di gara: **24.07.2014 - ore 15.00 c/o Sardegna IT**
S.r.l. c.s.u. Viale dei Giornalisti n. 6 - 09122 Cagliari

Stazione
appaltante: **Sardegna IT S.r.l. c.s.u**
sede legale: Via dei Giornalisti n. 6 - 09122 Cagliari

SardegnaIT

Società in house per lo sviluppo
e la gestione dei progetti e dei servizi
di e-government

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Unione Europea



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

QUESITO n. 1 (del 25.06.2014)

In relazione al requisito generale R0.2 si chiede di precisare se esso debba riguardare e quindi avere come scopo l'attività di conservazione sostitutiva.

RISPOSTA al QUESITO n. 1

Si, il servizio deve essere erogato con possesso della Certificazione ISO 27001 sulla "Sicurezza delle Informazioni" riguardante l'attività di conservazione sostitutiva.

QUESITO n. 2 (del 25.06.2014)

In relazione al requisito generale R0.3 relativo alla necessità di inserire idonea documentazione che attesti il possesso dei requisiti per l'accreditamento come da Circolare del 29 dicembre 2011 n. 59, si chiede se per "idonea Documentazione" la società possa presentare un'autocertificazione con cui vengono dichiarati tali requisiti come previsto dalla circolare n° 65/2014 in tema di accreditamento; quest'ultima ha sostituito la Circolare del 29 dicembre 2011 n. 59.

RISPOSTA al QUESITO n. 2

Si, l'autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti per l'accreditamento come da Circolare del 29 dicembre 2011 n.59 e smi (tra cui la citata circolare n° 65/2014) è considerata "Idonea documentazione", fermo restando che detti requisiti dovranno essere successivamente verificati e comprovati in capo all'aggiudicatario.

QUESITO n. 3 (del 25.06.2014)

In relazione al requisito generale R0.4 si chiede conferma che sia sufficiente dichiarare di aver presentato la domanda di accreditamento all'Agid. Si precisa che alla data attuale non risulta essere completato alcun procedimento di accreditamento per nessuna delle società che ne hanno avanzato richiesta. Ciò è dovuto al fatto che si è in attesa che Agid pubblici l'ultima circolare con i punti che deve trattare il manuale del conservatore secondo le nuove regole tecniche.

RISPOSTA al QUESITO n. 3

Si, allo stato è sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge in cui si dia atto della presentazione alla AgID della domanda di accreditamento, con la specificazione degli elementi della domanda stessa (data di presentazione, protocolli di invio e ricezione dell'istanza, ricevute e/o presa in carico dell'istanza da parte dalla AgID etc.).

Si specifica che l'accreditamento alla AgID è condizione necessaria per l'esecuzione del contratto che dovrà pertanto essere rispettata e verificata in capo all'aggiudicatario.

QUESITO n. 4 (del 02.07.2014)

Nel Capitolato Tecnico leggiamo "{R3.15} La fornitura dovrà essere comprensiva di tutti i certificati di firma che si dovessero rendere necessari per l'intero processo di conservazione per almeno 377 uffici".

E' da intendersi come la richiesta di dotare un responsabile per ognuno dei 377 uffici di un certificato digitale di firma? I documenti oggetto di Conservazione a Norma potrebbero necessitare di più di una apposizione di firma da parte di responsabili o delegati? Oppure per i documenti provenienti da uno specifico ufficio è previsto sempre e solo un unico firmatario, collegato a detto ufficio con qualifica di "responsabile"?

RISPOSTA al QUESITO n. 4

Il requisito {R3.15} non è da intendersi come richiesta di dotare un unico responsabile per ognuno dei 377 uffici di un certificato digitale di firma, bensì come richiesta di dotare almeno tutti i 377 uffici del numero adeguato di certificati di firma che si dovessero rendere necessari per operare l'intero processo di conservazione.

Il numero dei firmatari - con il conseguente numero dei certificati di firma da prevedersi in dotazione - e il processo di conservazione da attuarsi deve essere oggetto di proposta del fornitore e determinato dimensionalmente sulla base dell'esito della preliminare fase "F01 Analisi del processo di conservazione" che costituisce attività richiesta al requisito {R1}.



Unione Europea



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

QUESITO n. 5 (del 02.07.2014)

E' possibile avere maggiori dettagli sul processo di recupero della documentazione pregressa? La S.A. fornirebbe in modo massivo i documenti già archiviati sui propri sistemi unitamente ai relativi metadati, in modo da popolare il nuovo ambiente di Conservazione tramite il middleware oggetto di fornitura? Oppure e' necessaria un'attività di indicizzazione da parte del fornitore del servizio?

RISPOSTA al QUESITO n. 5

La S.A. darà al fornitore la possibilità di estrarre, in maniera massiva, tutti i documenti attualmente presenti a sistema.

In merito ai metadati resta onere del fornitore identificarli e associarli ai rispettivi documenti.

La fase di indicizzazione resta a carico del fornitore del servizio

Si richiama al riguardo il requisito {R3.10} *"I servizi offerti dovranno garantire la conservazione a norma dei documenti digitali pregressi, ovvero di tutti i documenti presenti ad oggi nel sistema IntraSUAP, quantificabili in circa 1,0 TeraByte di dati. Il fornitore dovrà farsi carico di*

- *acquisire il pregresso;*
- *portarlo in conservazione;*
- *indicizzare i documenti;*
- *apportare i relativi metadati;"*

nonché i requisiti {R1.2}, {R3.4}, {R3.6}, {R3.7} e {R3.8}

QUESITO n. 6 (del 02.07.2014)

E' possibile avere una stima numerica 'di massima' della quantità di documenti oggetto del servizio? (si fa riferimento a 3 TB di spazio disponibile di cui 1 TB di dati relativi al pregresso)

RISPOSTA al QUESITO n. 6

Non è possibile determinare una stima numerica della quantità di documenti che si prevedono nei 3TB di spazio richiesto, in quanto per dinamiche evolutive della normativa, evoluzioni tecniche del sistema SUAP e per le svariate tipologie di files previste, la quantità numerica potrebbe essere in continua evoluzione.

A titolo di pura informazione si indica che attualmente sono presenti nel sistema circa 2.000.000 di files la cui occupazione totale si aggira attorno a 1,0 TeraByte.

QUESITO n. 7 (del 02.07.2014)

Nel Capitolato Tecnico leggiamo "(R3.22) la pratica è considerata come una collezione di uno o più file (suddivisa in modulistica, documentazione varia, comunicazioni anche PEC)": in merito alle comunicazioni via PEC, si fa riferimento ad allegati presenti nella mail o alla possibilità di archiviare la mail stessa? Se si tratta della mail, quale formato si prevede?

RISPOSTA al QUESITO n. 7

Ai fini della conservazione delle comunicazioni anche PEC si fa esplicito riferimento alla PEC stessa e agli eventuali allegati presenti nella email.

I formati previsti per la PEC e i suoi allegati comunque devono rispettare quanto previsto dalla norma vigente o dalle regole tecniche stabilite a cui si rimanda.

QUESITO n. 8 (del 02.07.2014)

Rif: Capitolato tecnico pag. 5 Par. 2.1 Requisito R0.3

Poiché la Circolare del 29 dicembre 2011 n.59 è stata abrogata e sostituita dalla circolare del 10 aprile n 65/2014 che ha emesso nuove regole tecniche in sostituzione di quelle emanate dal DPCM 3 dicembre 2013, ma mai entrate in vigore, si chiede se è sufficiente il requisito R04 successivo o in alternativa come debba essere interpretato il requisito R0.3.



Unione Europea



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

RISPOSTA al QUESITO n. 8

Vedasi riposta precedente Quesito 2

QUESITO n. 9 (del 02.07.2014)

Capitolato tecnico pag. 5 Par. 2.1 Requisito R0.4

Si chiede se è obbligatoria l'iscrizione all'AgID per l'accreditamento da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione, in quanto non ci risulta che Agid abbia ancora accreditato alcun soggetto, o se è sufficiente aver presentato domanda all'AgID.

RISPOSTA al QUESITO n. 9

Vedasi riposta precedente Quesito 3

QUESITO n. 10 (del 07.07.2014)

Con riferimento alle attività del servizio di manutenzione relative alla Gara "Servizi in ASP di conservazione a norma delle pratiche SUAP", si chiede di confermare che, ferma restando la responsabilità solidale del concorrente, non costituisce subappalto, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 118 del d.lvo n. 163/2006 (ivi compreso il limite del 30%), l'affidamento delle relative attività ad imprese terze legate al concorrente in forza di accordi quadro preesistenti alla gara e utilizzati dalla società aggiudicataria stabilmente, nell'ambito della propria attività di impresa, per la realizzazione di infrastrutture di rete. In tali casi, invero, il venir meno del nesso di derivazione tra contratto di affidamento a terzi e contratto d'appalto impedisce che la fattispecie possa ricondursi all'istituto del subappalto, così come affermato dalla giurisprudenza con riguardo all'ipotesi dell'esecuzione dell'appalto mediante concessionari dell'appaltatore (o soggetti ad esso stabilmente legati da vincoli contrattuali preesistenti), sul presupposto che "... il contratto di subappalto è un contratto non autonomo, esistente e possibile solo se collegato con un contratto di appalto.." (Tar Lazio, sez. III, 11 settembre 2003, n. 7587; Tar Veneto n. 2817/2003). E' invero pacifico che il subappalto è un contratto d'appalto il quale, tuttavia, si caratterizza per la "derivazione da altro contratto d'appalto" (cfr. Cass. civ., 22.6.2012, n. 10439, 21.10.2009, n. 22344 e 7.3.2008, n. 6208). Nell'ipotesi appena prospettata, invece, il rapporto tra il concorrente e l'affidatario potrebbe tutt'al più ricondursi all'istituto della subfornitura, disciplinato dalla legge n. 192/1998, con il quale s'intende qualsiasi contratto strumentale allo svolgimento dell'attività d'impresa, la quale si differenzia dall'appalto in quanto "mentre l'appalto è caratterizzato dall'autonomia dell'appaltatore (che, per perseguire il risultato dell'opera, non deve solo attenersi alle norme tecniche e alle direttive dell'appaltante, ma deve opporre le eventuali necessarie obiezioni di ordine tecnico), la subfornitura è caratterizzata dal controllo diretto ed integrale sull'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa committente, al punto che il subfornitore è privo di autonoma capacità valutativa in ordine alla congruità delle prescrizioni" (Trib. Catania, 9.7.2009). L'attività dell'impresa terza è infatti incorporata nel ciclo produttivo del concorrente, a prescindere dal singolo contratto d'appalto.

RISPOSTA al QUESITO n. 10

Si conferma che non costituisce subappalto, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 118 del d.lvo n. 163/2006 (ivi compreso il limite del 30%), l'affidamento delle relative attività ad imprese terze legate al concorrente in forza di accordi quadro preesistenti alla gara e utilizzati dalla società aggiudicataria stabilmente, nell'ambito della propria attività di impresa.

Si sottolinea ulteriormente che, per espressa disposizione di legge (art. 118, comma 12, lettera b) D.lgs. 163/2006), la subfornitura a catalogo di prodotti informatici non costituisce comunque subappalto.

Si precisa comunque e in ogni caso che tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel capitolato tecnico e nel disciplinare di gara devono essere posseduti, a pena di esclusione, esclusivamente dall'impresa partecipante e non possono essere sostituiti dal subfornitore



Unione Europea



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

QUESITO n. 11 (del 27.06.2014)

(Capitolato tecnico) Requisito R3.17

Si prevede che il fornitore dovrà rendersi disponibile e possedere i requisiti necessari per essere delegato per tutte le attività di archiviazione e conservazione sostitutiva ai sensi dell'art. 5, comma 2 e 3, della deliberazione CNIPA n. 11/2004 con nomina a Responsabile della Conservazione.

Il requisito in oggetto fa riferimento alla delibera CNIPA che e' stata superata dal DPCM del 3 Dicembre 2013; quest'ultimo, all'art 7 comma 3 , impone per le pubbliche amministrazioni, che il ruolo del responsabile della conservazione sia svolto da un dirigente o da un funzionario formalmente designato. Ai fini dell'erogazione del servizio di conservazione digitale a norma, il conservatore svolge le attività ad essa delegate dal titolare dell'archivio (PA) oggetto di conservazione, come riportate nel documento di Nomina del responsabile del servizio di conservazione digitale dei documenti informatici .

Nel contempo, il titolare dell'archivio (PA) nomina il conservatore quale Responsabile esterno del trattamento dei dati come previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.).

Si richiede pertanto conferma che sia corretto procedere sulla base delle nuove regole tecniche, diversamente a quanto riportato nel capitolato

RISPOSTA al QUESITO n. 11

Si conferma che è corretto procedere sulla base delle nuove regole tecniche.